

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1311)

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro delle Finanze**

(COLOMBO)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(LA MALFA)

col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(GIOLITTI)

e col **Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste**

(FERRARI - AGGRADI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 OTTOBRE 1973

### Provvedimenti in materia di imposta sugli spettacoli

ONOREVOLI SENATORI. — È noto che la Unione nazionale incremento razze equine (UNIRE) — ente di diritto pubblico che, per conto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, esercita la vigilanza sulle corse dei cavalli — mediante l'attribuzione di premi all'allevamento ed al traguardo e la concessione di contributi alle società di corse per la gestione degli ippodromi, costituisce un valido strumento per incrementare e migliorare l'ippicoltura italiana.

I mezzi finanziari per il conseguimento dei suoi fini istituzionali sono in massima parte tratti dall'UNIRE dai prelievi sull'introito delle scommesse, autorizzati a norma dell'articolo 8 del decreto-legge 10 marzo 1943, n. 86, oggi sostituito dall'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640.

Inoltre, allo scopo di dotare l'Ente dei mezzi necessari per meccanizzare la raccolta

delle scommesse ed eliminare gradatamente le gestioni private (allibratori e gestori di agenzie ippiche) che esercitano le scommesse per delega dell'UNIRE, con l'articolo 3 del decreto-legge 18 gennaio 1948, n. 3, fu inizialmente concesso all'ente ippico in discorso l'abbuono dei diritti erariali sulle scommesse nella misura del 40 per cento per l'anno 1947 e del 30 per cento per il 1948.

Negli anni successivi e fino al 1970 l'abbuono fu elevato al 40, 50 e 60 per cento, mentre dal 1971 e fino al 31 dicembre 1973, con la legge 14 maggio 1971, n. 271, la percentuale dell'abbuono è stata graduata in misura decrescente dal 50 al 20 per cento, a seconda dell'ammontare dei diritti erariali netti riscossi nello Stato. Ciò ha comportato per il 1972 un ristorno di tributo di circa 3 miliardi e mezzo in favore dell'Ente, calcolato nella misura del 40 per cento del diritto erariale introitato.

Giova osservare però che il provento dell'abbuono è stato destinato dall'UNIRE non solo alla realizzazione del su indicato programma di meccanizzazione — tuttora in corso — ma anche, unitamente ai prelievi sulle scommesse, al finanziamento delle attività d'istituto. Ed è stato appunto con il provento del rimborso fiscale che l'ente ippico ha fino ad ora ottenuto il pareggio del bilancio.

Avuto riguardo a tale situazione di fatto è evidente che dal 1° gennaio 1974, venuto a scadenza l'abbuono, l'UNIRE, privato di una parte delle sue entrate, dovrà limitare la portata dei suoi interventi in campo ippico.

Ora, non v'è dubbio che l'Ente deve, in via normale, condizionare la propria attività all'entità dei mezzi finanziari ordinari, costituiti, come sopra detto, dalle quote percentuali sul movimento delle scommesse e solo in via eccezionale — in vista di particolari scopi o in speciali periodi della sua vita — possa far ricorso ad entrate straordinarie, rappresentate, come nel caso, dal rimborso fiscale di quota dell'imposta sulle scommesse. E sotto questo profilo non si ravvisano motivi idonei a giustificare il perpetuarsi dell'istituto dell'abbuono che, oltre a creare, per la sua aliquota decrescente, determinabile a fine anno, incertezze sulle entrate dell'Ente, mal si concilia con i principi informatori della riforma tributaria, tanto è vero che in sede di emanazione della già citata legge n. 271 del 1971 la sua durata fu limitata a soli tre anni.

Non vanno tuttavia ignorate le sfavorevoli ripercussioni che, venuto meno l'abbuono e

adeguata l'attività dell'Ente ai soli mezzi ordinari, si determinerebbero, non solo per l'ippica, ma per l'Erario stesso, che potrebbe veder diminuire le proprie entrate tributarie per effetto del minor volume di scommesse conseguente al ridimensionamento dell'attività.

Riguardata la questione sotto tale aspetto si ritiene di poter affermare che un'attenuazione dell'onere tributario in misura appropriata, nel permettere all'ente un'attività a più alto livello, comporterà un aumento della base di commisurazione del tributo, cui farà ovviamente riscontro un adeguato recupero del relativo gettito, senza tener conto degli altri vantaggi conseguenti all'incentivazione dei vari settori che all'ippica sono direttamente o indirettamente collegati.

Appare, pertanto, opportuno che l'aliquota dell'imposta sulle scommesse, comprensiva dell'imposta sul valore aggiunto, venga ridotta dal 7 al 5 per cento, in modo che l'UNIRE abbia, sotto forma di minori imposte da versare, assicurati i mezzi finanziari necessari a mantenere gli attuali livelli operativi.

A tal fine è stato predisposto l'unito disegno di legge, il quale all'articolo unico stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 1974, l'aliquota dell'imposta sugli spettacoli è fissata, per le scommesse, nella misura del 5 per cento.

Ovviamente la prevista riduzione si applica a tutte le scommesse in genere e quindi anche a quelle che hanno luogo in occasione di altre gare sportive (corse di levrieri, eccetera).

## DISEGNO DI LEGGE

### *Articolo unico.*

A decorrere dal 1° gennaio 1974 l'aliquota dell'imposta sugli spettacoli di cui al n. 9 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, è fissata nella misura del 5 per cento.